

ISEE DALL' 1.1.2015

Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014

NORME TRANSITORIE APPLICATIVE

Articolo 1

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.
2. Il Comune adotta di norma l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
3. E' fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare attestazione I.S.E.E. per la richiesta di servizi con contribuzione da parte dell'utenza ovvero con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso agli interventi e prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o contributiva, nell'accesso alle prestazioni/interventi dipendenti dalla situazione economica, con il conseguente pagamento della contribuzione o tariffa massima prevista dal Comune.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Sono individuati di seguito le prestazioni e gli interventi per i quali si prevede una agevolazione economica sulla base dell'I.S.E.E., e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013:

- Contributi economici
- Sostegno al reddito familiare (rimborso spese farmaceutiche – pacchi alimentari – funerali per indigenti)
- Contributi e integrazioni rette a per asili nido e scuole dell'infanzia.
- Contributi economici per servizi scolastici.
- Contributi e integrazioni rette a centri diurni, semiresidenziali e residenziali (RSA – RSD – CDD – CSE – Comunità per minori)
- Contributi per servizi trasporto e mobilità
- Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare (ADM)
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (BUONO SOCIALE ENERGIA)
- Agevolazioni tributarie comunali
- Trasporto sociale e Assistenza domiciliare socio – assistenziale (SAD)
- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico

Articolo 3

Periodo transitorio

In attesa di precise e puntuali determinazioni da parte del legislatore in ordine all'applicabilità del D.P.C.M. n. 159 del 2013 si prevede:

- a) Le prestazioni sociali e scolastiche agevolate attualmente attive, concesse secondo la disciplina del welfare comunale in vigore, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2008, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, rimangono comunque valide fino all'emanazione del nuovo regolamento.
- b) Nelle more di approvazione del nuovo regolamento, eventuali istanze di revisione avanzate dai cittadini o già richieste d'ufficio con presentazione di nuova dichiarazione ISEE, con lo scopo di far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, saranno sospese in attesa di essere valutate all'atto dell'approvazione del nuovo regolamento che indicherà i tempi e le procedure per la loro efficacia.
- c) Dalla data di approvazione del nuovo regolamento il Comune provvederà ad una progressiva revisione delle compartecipazioni degli utenti già in carico, previa richiesta agli utenti medesimi di presentazione della nuova attestazione I.S.E.E., se non già presentata, e assicurando nel frattempo la regolare erogazione dei servizi.
- d) Sulla base delle attestazioni presentate, il Comune applicherà le nuove tariffe/contribuzioni, comunicando al cittadino utente la tariffa/contribuzione dovuta per l'anno in corso.
- e) Per quanto riguarda le nuove domande di prestazioni sociali e scolastiche agevolate è consentita la presentazione del nuovo ISEE o, in alternativa, la tariffa/contribuzione dovrà essere versata per l'intero, salvo l'applicazione del conguaglio dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.
- f) Le nuove prestazioni relative ad assegni INPS di maternità e nuclei famiglie numerose, la cui istruttoria compete al Comune, saranno erogate così come disciplinate nel DPCM n. 159 del 5.12.2013 e secondo le indicazioni operative fornite dall'INPS.

Articolo 4

L'I.S.E.E. a regime

Si procederà alla adozione di un regolamento per la concessione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, con riferimento a quelle elencate nel decreto 8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - erogate sulla base dell'I.S.E.E. di cui al citato DPCM 159/2013 e del decreto 7.11.2014.

Al termine del periodo transitorio come sopra definito, si procederà alla concessione di agevolazioni tariffarie solo ed esclusivamente sulla base della normativa di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e del decreto 7.11.2014, per i differenti servizi come di seguito specificato.

- Contributi economici
- Sostegno al reddito familiare (rimborso spese farmaceutiche – pacchi alimentari – funerali per indigenti)
- Contributi e integrazioni rette a per asili nido e scuole dell'infanzia.
- Contributi economici per servizi scolastici.
- Contributi e integrazioni rette a centri diurni, semiresidenziali e residenziali (RSA – RSD – CDD – CSE – Comunità per minori)
- Contributi per servizi trasporto e mobilità
- Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare (ADM)
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (BUONO SOCIALE ENERGIA)
- Agevolazioni tributarie comunali
- Trasporto sociale e Assistenza domiciliare socio – assistenziale (SAD)

- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico

Articolo 5
Criteri per la definizione dell'estraneità del
figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

L'articolo 6 del citato D.P.C.M. 159/2013, prevede che per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. La componente non è calcolata quando risulti "accertata in sede giurisdizionale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici".

A tal fine si considerano rilevanti una o più delle seguenti condizioni:

- presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, riferita al figlio ora maggiorenne, che evidenzia gravi condotte del genitore nei confronti dello stesso figlio (limitazione/sospensione/decadenza della potestà genitoriale)
- assenza di mantenimento da parte del genitore verso il figlio (provata da relativa denuncia)
- presenza di condanna del genitore per comportamenti aggressivi/ingiuriosi/lesivi della persona nei confronti del figlio
- genitore in carico al servizio sociale come situazione di grave fragilità e disagio personale (tossicodipendente, alcolizzato, ecc.)

Tali condizioni devono sempre essere associate alla totale estraneità economica.